

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
SEDE IN MASSA MARITTIMA (GR)

DISCIPLINARE GENERALE PER LA VENDITA A CORPO E A MISURA DI LEGNAME ED
ALTRI PRODOTTI LEGNOSI RICAVABILI DAL PATRIMONIO FORESTALE IN GESTIONE

CAPO I

Norme generali, consegna dei lotti, inizio lavori.

Articolo 1 - Norme generali

1. Il presente disciplinare generale detta le norme applicabili ai contratti attivi posti in essere dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere per la realizzazione di interventi colturali nei boschi d'alto fusto e per la vendita a corpo e a misura di lotti boschivi in piedi.
2. Le disposizioni del presente disciplinare operano nell'ambito del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile dell'Unione di Comuni e sono pertanto integrate dalle disposizioni contenute nella P.A. n. 8 "Gestione Forestale Sostenibile", nelle Istruzioni Operative (I.O.) collegate con i relativi allegati e negli ulteriori documenti del Sistema alle quali si rinvia per gli aspetti non disciplinati dal presente documento.
3. Ulteriori disposizioni particolari sono fissate nel bando di gara, nelle schede descrittive del singolo lotto, nei moduli di intervento, nell'eventuale disciplinare speciale e negli atti autorizzativi emessi dalle Amministrazioni competenti.
4. Il disciplinare generale è parte integrante della procedura di vendita e deve pertanto essere richiamato nei vari atti e documenti riguardanti la medesima.
5. Con la determinazione dirigenziale che approva la procedura di vendita sono stabiliti l'oggetto specifico del contratto, la sua forma e le clausole essenziali.

Articolo 2 - Vendita

1. La vendita può essere fatta a misura o a corpo, con prezzi distinti per assortimento o ad assortimento unico.
2. Nella vendita a misura, prevista a metro cubo, a metro stero o a quintale, le specie, gli assortimenti, le quantità, i valori, i depositi per le spese e le cauzioni sono determinati dal bando di gara. Nel caso della vendita a misura, è possibile indire la gara in base al quantitativo di legname o altro prodotto legnoso ritraibile in base alle indicazioni del piano di gestione forestale del Complesso forestale, specificando specie, volumi, tipo di intervento da effettuare e rimandando l'esatta quantificazione del legname o altro prodotto legnoso alla misurazione del prodotto sul letto di caduta, all'imposto o caricato su mezzo di trasporto o alla pesa scelta in accordo con la Ditta acquirente.
3. Nella vendita a misura di legname sul letto di caduta la determinazione dei quantitativi oggetto di vendita, ai fini dell'indizione della gara, può essere effettuata anche sulla base di una stima sommaria a vista, ferma restando l'esatta quantificazione ai sensi del precedente comma 2.
4. Nella vendita a corpo (senza misurazione) il valore del lotto è stabilito sulla base dei quantitativi di cui al processo di stima, ricorrendo anche alle indicazioni del Piano di gestione forestale, applicando un prezzo unitario. Il valore di una eventuale assegnazione suppletiva è calcolato sulla base del prezzo unitario e dei criteri di valutazione della massa di cui all'assegno principale.
5. La vendita del legname, della legna e degli altri prodotti legnosi viene fatta per la quantità presuntiva risultante dal bando di gara. Per tutto il materiale posto in vendita l'Unione di Comuni garantisce solamente i confini del lotto ma non garantisce né il numero delle piante né le dimensioni, lo stato fisico e la qualità commerciale degli assortimenti. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno la stessa rende noti i termini presunti della massa ricavabile nel bando di gara, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva nel caso di vendita a misura.

Articolo 3 - Contrassegnatura

1. Negli interventi in fustaia è eseguita una martellata o marcatura per individuare i soggetti arborei cadenti al taglio mentre, per i tagli nel ceduo e per gli avviamenti all'alto fusto, è prevista la marcatura

dei soggetti da rilasciare a dote del bosco.

2. Nelle fustaie di conifere e di latifoglie le piante da utilizzare sono contrassegnate con semplice segnatura sul fusto. In caso di prelievi in boschi di alto valore vegetazionale le piante da utilizzare sono contrassegnate al colletto con martello forestale o con altro strumento di contrassegnatura permanente. La Ditta acquirente è obbligata ad utilizzare tutte e solamente le piante martellate o altrimenti contrassegnate, sul fusto o al piede, con vernice. Le piante devono essere recise sopra la marcatura al piede e raso a terra dalla parte del colletto a monte. Ogni ceppaia a cui sia stata tolta o resa invisibile la marcatura al piede è considerata pianta tagliata non contrassegnata.

3. Nei cedui da sottoporre a taglio matricinato e ad avviamento all'alto fusto i confini del lotto, ove non altrimenti individuabili, sono contrassegnati apponendo segni di vernice sulle piante del soprassuolo non oggetto di utilizzazione poste sul confine. Le piante da mantenere in piedi per l'invecchiamento a tempo indefinito, le piante di particolare pregio e/o sporadiche sono contrassegnate da vernice e sono rilevate con GPS; negli avviamenti le piante da rilasciare a dote del bosco sono contrassegnate solamente con vernice. Sono vietati metodi di contrassegnatura che possano lesionare le piante da rilasciare. La Ditta acquirente ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili i confini del lotto boschivo. E' vietato il taglio delle piante contrassegnate con vernice dal personale dell'Ente sia lungo il confine del lotto sia all'interno del lotto.

4. La contrassegnatura può essere estesa a tutto il soprassuolo oggetto di utilizzazione o ad un'area dimostrativa.

5. La contrassegnatura può avvenire prima della gara o dopo l'individuazione della ditta aggiudicataria: in quest'ultimo caso, da preferire soprattutto nel caso di utilizzazione di boschi d'alto fusto, la contrassegnatura deve avvenire in contraddittorio alla presenza di un rappresentante dell'impresa boschiva. I tecnici ed il personale dell'Ente possono comunque destinare al taglio e quindi marcare in corso d'opera un ulteriore numero di piante il cui abbattimento sia reso necessario per la riuscita dell'intervento.

6. Nel caso di soprassuoli che per caratteristiche intrinseche oggettive non si prestino ad essere sottoposti alla preventiva marcatura delle piante da utilizzare come nel caso di soprassuoli di modesto valore o con piano vegetativo inferiore difficilmente percorribile, può essere omessa la contrassegnatura preliminare. In tal caso la Ditta acquirente viene adeguatamente istruita circa le modalità di intervento e di scelta delle piante da abbattere in sede di consegna del lotto e la stessa deve osservare scrupolosamente le direttive impartite dai tecnici e dal personale di controllo dell'Ente. Di ciò viene data evidenza nel verbale di consegna. Medesima procedura può essere utilizzata in caso di diradamenti di tipo geometrico.

7. I criteri e le modalità di dettaglio per la contrassegnatura (martellata e marcatura) per le diverse forme di governo e tipologie di intervento sono specificati in apposita istruzione operativa che indica tra l'altro i colori della vernice da utilizzare, i diametri minimi per l'apposizione del martello forestale, le sue caratteristiche.

Articolo 4 – Esecuzione dell'utilizzazione

1. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio, pericolo e utilità dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente disciplinare, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravati o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal bando di gara.

Articolo 5 – Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolato dalle norme vigenti, ed in particolare dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel r.d. 2440/1923 e nel r.d. 827/1924.

2. La vendita è eseguita osservando una delle seguenti modalità:

- a) pubblico incanto, in base all'art. 3 del r.d. 2440/1923 ed all'art. 37 del r.d. 827/1924;
- b) licitazione privata, nei casi previsti dall'art. 38 del r.d. 827/1924;
- c) trattativa privata, nei casi previsti dall'art. 41 del r.d. 827/1924 e dal Regolamento dei contratti dell'Ente.

3. Il pubblico incanto si terrà nei modi di cui all'art. 73 lettere b) e c) del r.d. 827/1924¹.
4. La licitazione privata si terrà nei modi di cui all'art. 89 del r.d. 827/1924.
5. Prima di iniziare la gara, l'Ente, a richiesta, fornisce tutti i chiarimenti necessari affinché non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle località ove esso si trova ed alle condizioni dell'aggiudicazione. In particolare, l'avviso di gara deve evidenziare la presenza di viabilità ordinaria e di viabilità agro-silvo-pastorale, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo di materiale legnoso e la presenza di eventuali vincoli di qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio e di trasporto del materiale legnoso (e conseguentemente sui costi sostenuti da parte dell'impresa boschiva), ivi comprese le eventuali cattive condizioni di manutenzione in cui potrebbe versare la viabilità di accesso al bosco.
6. Nell'offerta deve essere dichiarata la presa visione del lotto e dei documenti allegati al bando di gara.
7. In caso di pubblico incanto, è necessario indicare:
 - a) il termine entro il quale l'Impresa aggiudicataria deve versare in contanti o assegno circolare il deposito cauzionale definitivo;
 - b) il termine entro il quale l'Impresa deve procedere al pagamento dell'importo di aggiudicazione o della prima rata;
 - c) il termine entro il quale l'Impresa deve stipulare il contratto di vendita;
 - d) qualora l'Impresa aggiudicataria non proceda a versare il deposito cauzionale definitivo, a pagare l'importo di aggiudicazione o la prima rata o altri documenti essenziali previsti dall'art. 7, a non stipulare il contratto di vendita per fatto alla stessa imputabile o in casi di mancato inizio delle operazioni di taglio, si procederà all'indizione di una nuova gara oppure si procederà ad assegnare la vendita ad altra Impresa, scorrendo la graduatoria delle offerte, incamerando la cauzione provvisoria prestata e con riserva di esclusione temporanea dell'Impresa aggiudicataria dalla partecipazione alle gare future per la vendita di lotti boschivi o di materiale legnoso.

Articolo 6 – Ammissione alla gara

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all'offerta (oltre ad eventuali ulteriori documenti previsti dalle leggi vigenti e da specificarsi nel bando di gara o nella lettera di invito), la cauzione provvisoria e le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:
 - a) autocertificazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal bando di gara (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.);
 - b) autocertificazione di assenza di condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che comportano l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
 - c) autocertificazione di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 38 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i. (Legge forestale della Toscana) e all'art. 8 bis del DPGRT 08/08/2003 n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);
 - d) dichiarazioni con la quale il concorrente attesta la conoscenza, per presa visione, dei luoghi oggetto di intervento, dei documenti di gara, delle condizioni contrattuali, delle disposizioni normative vigenti in materia forestale, ambientale, di sicurezza sul lavoro, di personale dipendente;
 - e) dichiarazione circa l'osservanza per il personale dipendente del contratto collettivo di lavoro di categoria e del contratto integrativo aziendale, se esistente, nonché delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008 e s.m.i.);
 - f) dichiarazione di impegno a versare alla tesoreria dell'ente, in caso di aggiudicazione della gara, la cauzione definitiva, per l'importo e nei termini stabiliti dal bando di gara in conformità all'art. 8 del presente disciplinare, essendo consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti dal bando di gara o dalla lettera di invito comporta la perdita dell'aggiudicazione della gara.

1 Ossia:

b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell'amministrazione;

c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale del documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Ente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. Non sono comunque ammessi alla gara i concorrenti:

- a) non in regola con il pagamento di lotti aggiudicati negli anni precedenti alla data di presentazione dell'offerta;
- b) non in regola con il pagamento di sanzioni amministrative in materia di vincolo forestale ai sensi della L.R. 39/2000 comminate nel territorio di competenza dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, alla data di presentazione dell'offerta;
- c) che hanno effettuato interventi di taglio non autorizzati a carico di superfici forestali ricadenti in proprietà Regionale o Comunale o che non hanno provveduto a regolarizzare la situazione e risarcire il danno;
- d) che si trovano in situazioni di pendenza con l'Ente per la mancata esecuzione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità ordinati dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione può limitare la presentazione di offerte ad un numero massimo di lotti, individuato dal bando di gara, come può riservare la presentazione di offerte per alcuni lotti del Patrimonio regionale certificato alle ditte in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, di certificazione forestale FSC® (License Code – C 106479) (Forest Stewardship Council) e/o PEFC™ (Programme For Endorsement Of Forest Certification Schemes) relative alla catena di custodia in corso di validità o riconoscere comunque meccanismi premianti per i concorrenti in possesso di una delle suddette certificazioni.

5. L'importo della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta viene fissato nel 2% del valore a base d'asta del lotto e deve essere costituita sotto forma di cauzione, mediante versamento in contanti, bonifico bancario o assegno circolare, o di fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. La costituzione della garanzia provvisoria può essere omessa nel caso di vendita a trattativa privata o licitazione.

Articolo 7 – Aggiudicazione della gara – adempimenti

1. Il concorrente che si aggiudica la gara, entro i termini fissati nel bando di gara o nella lettera di invito, deve:

- a) costituire la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8;
- b) presentare la quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente o copia della ricevuta del bonifico quale pagamento dell'importo di aggiudicazione o della prima rata;
- c) presentare la quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente o copia della ricevuta del bonifico quale pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria;
- d) presentare gli eventuali ulteriori documenti indicati dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. Dal momento dell'aggiudicazione l'acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente.

3. L'Ente non è vincolato fino a quanto l'aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva.

4. La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti al precedente comma 1) nei termini prescritti comporta la revoca dell'aggiudicazione provvisoria. La revoca è disposta anche nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Articolo 8 – Cauzione definitiva

1. Il deposito cauzionale definitivo è costituito a garanzia di eventuali danni provocati e violazioni dalla Ditta acquirente presso la Tesoreria dell'Amministrazione nella misura stabilita con la determinazione del responsabile del servizio con la quale si approva la procedura di gara, entro i seguenti limiti:

- a) importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione con un limite minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00;
 - b) nel caso di lotti boschivi di particolare valore ambientale o ove comunque sussista il rischio di arrecare con le utilizzazioni gravi danni al soprassuolo ed alle infrastrutture, il bando di gara può prevedere un importo della cauzione superiore ai precedenti limiti.
2. La cauzione definitiva è costituita esclusivamente mediante versamento in contanti, assegno circolare o bonifico a favore del Tesoriere dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere.
 3. Nel caso di pagamento rateizzato e di conseguente consegna frazionata è consentita la costituzione di una cauzione definitiva rapportata al valore ed alla superficie della porzione di lotto boschivo consegnato, nella misura di cui al precedente comma 1. In tal caso la cauzione versata, eventualmente integrata, può essere estesa a garanzia dell'utilizzazione di una ulteriore porzione del lotto boschivo aggiudicato. A tal fine viene emesso un certificato di regolare esecuzione in corso d'opera relativo alla porzione di lotto utilizzata per la quale era stata costituita la cauzione.
 4. La cauzione provvisoria, costituita dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 6, comma 3 mediante versamento in contanti o bonifico è convertita e riversata nel deposito cauzionale definitivo.
 5. Nel caso siano riscontrate violazioni contrattuali, penali o sanzioni non pagate, danni al bene concesso o alla viabilità di accesso al lotto boschivo l'Amministrazione ha piena facoltà di valersi della cauzione anche senza la preventiva messa in mora della Ditta acquirente. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati o, comunque, patiti dall'Amministrazione o da terzi.
 6. Qualora, l'Amministrazione utilizzi in tutto od in parte la cauzione, è facoltà della stessa di richiederne la ricostituzione alla Ditta acquirente per poter proseguire l'utilizzazione boschiva.
 7. Terminata l'utilizzazione del lotto concesso, la cauzione o quel che ne resta a seguito della liquidazione finale, che terrà conto delle eventuali inadempienze contrattuali, sanzioni non pagate e dei danni arrecati al bene concesso, viene restituita entro 30 giorni dalla data di approvazione del verbale di verifica finale di cui all'art. 21 e dopo che, da parte dell'acquirente, sia stata soddisfatta ogni pendenza amministrativa con l'Ente. Con il ritiro della cauzione l'acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell'Ente.
 8. Qualora da una verifica della regolarità contributiva la Ditta acquirente risulti inadempiente, l'Amministrazione non procede allo svincolo della cauzione definitiva prestata fino alla regolarizzazione da parte della Ditta della propria posizione contributiva, fatte salve ulteriori azioni nei confronti della stessa.
 9. Può essere omessa la costituzione della garanzia definitiva nel caso di vendite di lotti boschivi e materiale legnoso a trattativa privata e nel caso di utilizzazioni che per tipologia ed estensione non sono suscettibili di arrecare danni.

Articolo 9 – Contratto

1. Il contratto deve fare esplicito richiamo al presente disciplinare.
2. I contratti vengono stipulati con la Ditta aggiudicataria, individuata a seguito di apposita procedura di scelta del contraente a norma di legge, soltanto dopo che la stessa abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il contratto è stipulato di norma entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo che la determinazione di aggiudicazione definitiva tenga luogo di formale contratto.
4. La mancata sottoscrizione del contratto entro il termine di cui al precedente comma per fatto dell'affidatario, in assenza di comprovati motivi di forza maggiore, comporta la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio costituito per la partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni accessorie di esclusione da future gare. In tal caso l'Amministrazione può riservarsi di escludere l'affidatario dalla partecipazione alle gare future per un periodo massimo di due annualità silvane, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del R.D. n.827/1924. Tale interdizione e la sua durata sono applicate tenendo conto delle caratteristiche oggettive del lotto, dell'importo contrattuale, della eventuale recidività del soggetto affidatario, del fatto che la rinuncia pregiudichi o meno la vendita del lotto o la consenta ad un prezzo inferiore alla media semplice di tutte le offerte presentate per il lotto stesso.
5. Quanto sopra si applica anche in caso di rinuncia al lotto aggiudicato e di mancato pagamento dell'importo dovuto per la vendita entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.

6. Della revoca dell'aggiudicazione è data comunicazione alla Ditta mediante P.E.C..
7. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di rinuncia da parte dell'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione procedere allo scorrimento della graduatoria provvedendo ad aggiudicare la gara al concorrente utilmente posizionato nella stessa, sempre che la sua offerta sia ritenuta conveniente, o, in mancanza, provvedendo ad esperire una nuova gara al fine dell'affidamento del lotto.

Articolo 10 – Pagamento del legname

1. L'acquirente deve pagare il legname o i prodotti legnosi ricavabili dal lotto boschivo alla tesoreria dell'Ente ai prezzi di aggiudicazione, secondo quanto disposto dal bando di gara e/o dal contratto. L'acquirente non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.
2. Qualora la vendita del legname o degli altri prodotti legnosi avvenga a corpo il pagamento deve essere effettuato con le modalità di seguito indicate.
 - a) in un'unica soluzione, prima della stipula del contratto per importi fino ad € 10.000,00 al netto dell'IVA;
 - b) in due o più rate al superamento del valore di cui alla lettera a) e per importi fissati dal bando di gara; in questo caso il lotto o i lotti da utilizzare sono consegnati all'aggiudicatario per superfici proporzionali ai pagamenti effettuati, salve tare o arrotondamenti funzionali alla migliore utilizzazione o dipendenti da confini naturali;
 - c) Fermo il principio della consegna frazionata proporzionale al pagamento ricevuto ed il termine ultimo stabilito per l'utilizzazione, nel contratto di vendita sono indicate le scadenze delle rate successive tenendo conto dell'entità del debito residuo, della durata del contratto ad una o più annate silvane, di eventuali condizioni negative di mercato e delle effettive possibilità di utilizzazione.
3. Qualora la vendita del legname o degli altri prodotti legnosi avvenga a misura il pagamento deve essere effettuato con le modalità di seguito indicate.
 - a) pagamento di una quota variabile dal 50 al 100%, secondo quanto stabilito dal bando di gara, dell'importo presunto di aggiudicazione calcolato quale prodotto tra le quantità stimate di materiale ritraibili dell'utilizzazione indicate dai documenti di gara ed il prezzo unitario di aggiudicazione;
 - b) pagamento dell'importo rimanente a conguaglio entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura relativa all'ultimo ritiro conseguente alla misurazione del materiale prelevato. Nel caso che la Ditta acquirente resti debitrice per importi superiori ad € 1.000,00 l'Unione di Comuni può richiedere il pagamento di rate intermedie prima del saldo finale, previa emissione di fattura. Per la contabilità fanno fede i documenti di trasporto e i buoni rilasciati dal personale dell'Ente addetto alla misurazione.
4. Le scadenze di pagamento sono indicate nel contratto, il mancato pagamento entro le suddette scadenze comporta l'applicazione dell'interesse annuo stabilito dal contratto sulle somme dovute e costituisce causa di risoluzione dello stesso in danno della Ditta acquirente e di escussione della cauzione definitiva, salvo cause di forza maggiore indipendenti da fatti della medesima.

Articolo 11 – Consegna

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, su richiesta della Ditta acquirente, il tecnico responsabile della procedura di vendita o suo delegato con l'assistenza di una Guardia Giurata dipendente dell'Ente eventualmente presente, ed alla presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante provvede alla consegna del lotto, stilando apposito verbale controfirmato dagli intervenuti.
2. Nel verbale di consegna è dato atto:
 - a) della corrispondenza tra le attuali condizioni e circostanze locali e quanto riscontrato durante il sopralluogo di presa visione dello stato dei luoghi previsto dalla procedura di gara per la formulazione dell'offerta economica;
 - b) che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori di utilizzazione forestale;
 - c) dei confini ed estensione del lotto e dei termini e segnali che fissano l'estensione del medesimo;
 - d) dello stato fitosanitario del popolamento forestale e dell'eventuale necessità di misure da

- adottare per le preservazione delle piante da riservare e dei soprassuoli circostanti;
- e) della presenza di infrastrutture di carattere idraulico-forestale, di infrastrutture per la fruizione dell'area (sentieri segnalati, aree di sosta), di evidenze culturali o archeologiche da preservare;
 - f) del richiamo al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nella scheda descrittiva del lotto e nel modulo d'intervento;
 - g) delle prescrizioni da usarsi nell'utilizzazione, delle modalità di intervento, delle piante da rilasciare per riserva e delle eventuali aree su cui intervenire con priorità;
 - h) dei rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui l'acquirente è destinato ad operare;
 - i) della viabilità di accesso e della sua condizione di manutenzione, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e degli imposti da utilizzare;
 - j) dei cartelli da posizionare per segnalare la presenza di un cantiere forestale;
 - k) delle misure ed accorgimenti utili a ridurre gli impatti ambientali, con particolare riferimento allo sversamento di olii lubrificanti e carburante, alla produzione di rifiuti, alle emissioni in aria, acqua e suolo;
 - l) di tutte le ulteriori indicazioni e informazioni sul Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza e di Gestione Forestale Sostenibile e sulle relative Procedure ed Istruzioni Operative che interessano l'intervento, con particolare riferimento ai lotti boschivi ricadenti nel Patrimonio regionale certificato PEFC™ e FSC® license code – C 106479;
 - m) dell'obbligo di un corretto e sicuro caricamento dei prodotti legnosi sul mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di carico e ingombro, nonché alle modalità di assicurazione del carico e sua copertura qualora previsti;
 - n) del rispetto dei limiti di velocità, con particolare riferimento alle situazioni di viabilità con carreggiate ridotte e a fondo naturale o sconnesso;
 - o) della presentazione in visione del DVR e dei tesserini forestali degli operatori dipendenti;
 - p) del termine assegnato per il taglio e l'esbosco;
 - q) dell'obbligo di provvedere al termine dei lavori al ripristino dello stato dei luoghi e di ripulire l'area interessata dagli interventi da qualsiasi tipo di rifiuto;
 - r) delle ulteriori informazioni fornite alla Ditta acquirente per l'esecuzione dei lavori.

3. Ulteriori indicazioni e circostanze locali, in particolare relativamente alla materializzazione sul terreno dei confini dell'area da sottoporre ad intervento, alla viabilità di accesso, alle modalità di esbosco e all'uso degli imposti temporanei e permanenti possono essere impartite dal personale di vigilanza dell'Ente in sede di sopralluogo iniziale all'avvio effettivo dei lavori ed in corso d'opera.

4. Su richiesta della Ditta acquirente e qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, è effettuata eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che l'acquirente dichiari la piena conoscenza del presente disciplinare generale e degli obblighi relativi, nonché dei limiti della zona da utilizzare e delle modalità di utilizzazione.

5. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa viene fatta d'ufficio con invito tramite PEC all'acquirente; se la Ditta acquirente non si presenta ad assumere la consegna trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, la stessa è dichiarata decaduta dal contratto e l'Ente può incamerare il deposito cauzionale definitivo, procedendo ai sensi dell'art. 9, comma 7, ai fini dell'affidamento del lotto.

6. Avvenuta la consegna, l'acquirente può iniziare le operazioni di utilizzazione, preavvisando l'Ente.

7. Per i lotti per i quali viene eseguito il pagamento rateizzato la consegna dei medesimi avviene in maniera frazionata con le seguenti modalità: entro 30 giorni dalla firma del contratto l'Ente concedente procede alla consegna di una prima sezione consistente in un'unità a se stante e ben definita sul terreno ed avente un valore all'incirca equivalente a quello della rata di acconto versata. La consegna delle altre sezioni avviene a seguito del pagamento delle ulteriori rate e per superfici proporzionali ai pagamenti effettuati, salvo tare o arrotondamenti funzionali alla migliore utilizzazione o dipendenti da confini naturali.

8. Al fine di consentire le operazioni di taglio ed esbosco a far data dal verbale di consegna e fino al termine dell'utilizzazione boschiva l'Amministrazione concede temporaneamente alla Ditta acquirente l'uso dei terreni sui quali insiste il lotto boschivo. L'acquirente, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale, è responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi per le attività

poste in essere sui lotti di terreno e di tutti gli eventuali danni verificatisi in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. L'acquirente risponde altresì di eventuali infrazioni alle normative forestali vigenti rilevate dalle autorità di controllo in prima persona e come unico trasgressore.

9. Nelle more della stipulazione del contratto, qualora sussista l'urgenza di iniziare le operazioni di utilizzazione, si dà luogo alla consegna dei lotti sotto le riserve di legge, con le modalità indicate all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per quanto applicabile.

Art. 12 - Assicurazioni ed adempimenti vari

1. La presentazione della dichiarazione di taglio boschivo o della richiesta di autorizzazione nei casi eventualmente dovuti ai sensi della L.R. 39/2000 è di competenza di norma dell'Ente che vi provvede prima della pubblicazione dell'avvio della procedura di vendita.

2. la Ditta acquirente è tenuta a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione del Durc regolare della Ditta, comprovante l'adempimento di cui sopra.

3. Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale deve essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature antiscivolo, etc.).

5. L'Ente venditore, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:

- a) prende atto dell'idoneità tecnico-professionale garantita dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 38 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i. e all'art. 8 bis del DPGRT 08/08/2003 n. 48/R;
- b) fornisce alla Ditta acquirente le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso. Tali informazioni sono specificate nel verbale di consegna;
- c) coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento sulla sicurezza, dando comunque atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici dell'attività dell'impresa;
- d) verifica che la Ditta acquirente delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente (apposizione di cartelli monitor, che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvopastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).

CAPO II

Prescrizioni tecniche e norme forestali per tagli cedui, conversioni, interventi su fustaie.

Art. 13 - Disciplina generale dell'utilizzazione

1. Nell'abbattere gli alberi si devono avere tutti i riguardi necessari ed usare tutti i mezzi per non danneggiare le piante circostanti ed il novellame.

2. Nel caso che nel lotto si verificano schianti di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi del contratto le piante schiantate.

3. Nel caso si verificassero schianti di entità superiore al 20% del volume assegnato, l'aggiudicatario può richiederne l'acquisto a trattativa privata; l'Ente decide sulla richiesta e dispone l'assegno suppletivo.

4. A giudizio dell'Ente nei boschi in precario equilibrio biologico, il bando di gara può prevedere l'obbligo di accorgimenti fitosanitari, quali la scortecciatura dei tronchi abbandonati nei boschi e la distruzione dei residui di lavorazione.

5. La Ditta acquirente non può costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente aggiudicante e degli altri Enti tutori.

6. Eventuali eventi di natura eccezionale che comportino un danno economico alle operazioni in corso nel lotto boschivo od al legname in esso giacente devono essere notificati, entro 5 giorni dall'evento, all'Ente per la valutazione del danno, che nel caso può costituire oggetto di riconoscimento economico mediante revisione contrattuale.

7. Nel caso in cui sono presenti piante di sughera all'interno dei lotti oggetto di utilizzazione la

demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile sono consentite nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dagli artt. 23, 24 e 25 del presente disciplinare.

Art. 14 - Disciplina generale delle operazioni di concentramento ed esbosco

1. Il concentramento e l'esbosco dei prodotti legnosi deve avvenire in prevalenza lungo le piste, i varchi e gli avvallamenti già esistenti che, all'occorrenza, sono indicati dall'Ente tramite i tecnici incaricati, con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle moderne tecniche di utilizzazione. Sono consentiti senza autorizzazione transiti di mezzi meccanici (gommati e cingolati) nel bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra, e rispettando comunque il novellame e i rigetti delle ceppaie nei boschi cedui.
2. I residui di lavorazione devono essere distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad 1 metro ed allontanati dalla viabilità esistente o di progetto e dai corsi d'acqua per almeno 15 metri.
3. Qualora indispensabile, potranno essere operati assegni suppletivi delle piante strettamente necessarie per l'applicazione degli opportuni sistemi di esbosco.
4. Nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco devono essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo. L'esbosco con mezzi meccanici deve essere sospeso qualora in conseguenza di intense precipitazioni il passaggio ripetuto dei mezzi provochi la formazione di solchi profondi nel terreno.
5. Nel caso la Ditta acquirente intenda effettuare l'esbosco con animali da soma ne deve dare preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima del termine fissato dal Regolamento forestale per l'esbosco con mezzi meccanici, producendo la documentazione attestante l'impegno preso con la ditta incaricata dell'esbosco con animali.
6. L'apertura di nuove piste ed imposti ed il ripristino dei vecchi tracciati di esbosco può avvenire a cura e spese dell'acquirente e solo previa preventiva autorizzazione del Servizio Patrimonio e Foreste dell'Ente e in conformità alle disposizioni della Legge e Regolamento forestali.
7. La rete viaria di penetrazione viene consegnata nelle condizioni in cui si trova; è cura dell'acquirente apportare, a proprie spese, le migliorie che sono necessarie in relazione alla propria specifica organizzazione di lavoro. In ogni caso le strade non possono essere riconsegnate in condizioni peggiori di quelle originarie, pena la insindacabile rivalsa da parte dell'Ente sul deposito cauzionale per il loro ripristino. Per eventuali tratti di strade vicinali la conservazione deve essere concordata con i proprietari frontisti interessati.
8. La Ditta acquirente ha la possibilità di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali di proprietà privata per l'accesso, l'esbosco e il trasporto, previo assenso dei proprietari e limitatamente al periodo dello svolgimento delle operazioni forestali.
9. La Ditta acquirente è obbligata:
 - a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nelle aree oggetto di intervento, in modo che vi si possa sempre e ovunque transitare liberamente. In caso di inadempimento, si procede d'ufficio, a spese dell'acquirente;
 - b) a lasciare libero il passaggio sulla viabilità di uso pubblico o comunque ad uso non esclusivo dell'imposto e del soprassuolo forestale oggetto di utilizzazione durante le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto;
 - c) a riparare o a ripristinare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, le recinzioni, le strutture demaniali regionali, etc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco anche circostante nel taglio e nel trasporto del legname;
 - d) a sistemare l'area interessata ai lavori, le piste di esbosco e gli imposti realizzati nonché la rete viaria utilizzata secondo quanto disposto al comma 6.
10. E' proibito all'acquirente dei lotti boschivi introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare animali da tiro od altri.
11. Gli animali da soma o da tiro eventualmente utilizzati per l'esbosco devono essere sistemati nelle ore di riposo in aree idonee indicate dai tecnici o dal personale di vigilanza dell'Ente. L'area adibita a ricovero deve essere recintata a cura e a spese dell'acquirente al fine di evitare che gli animali possano arrecare danni ai soprassuoli e alle colture contermini.
12. L'area utilizzata per l'imposto deve essere ben segnalata con cartellonistica relativa alla presenza di

mezzi meccanici in transito. Qualora dal materiale legnoso prelevato dal lotto venga prodotto cippato l'imposto funge esclusivamente da piazzale di prima lavorazione, pertanto non è consentita la fase di maturazione e stoccaggio del materiale legnoso per i rischi di auto-combustione. A tal fine i cumuli di cippato da realizzare debbono essere di altezza inferiore a 5 metri, per periodi di stoccaggio inferiori a 5 settimane consecutive, ed ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri dal bosco lasciando libera da materiali legnosi la fascia di imposto compresa tra il cumulo di cippato ed il bosco.

Art. 15 - Norme particolari per il taglio dei cedui

1. Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito a regola d'arte, con attrezzature adatte e ben taglienti, in prossimità del colletto e quanto più basso possibile, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando comunque, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse, in osservanza delle norme e delle precauzioni previste dalla normativa vigente.

2. La Ditta acquirente è obbligata a rispettare tassativamente il numero e la distribuzione in classi delle matricine da rilasciare, indicato per ciascun lotto nel modulo di intervento del Piano di gestione di riferimento. Le piante da rilasciare che durante l'utilizzazione dovessero essere danneggiate andranno sostituite con altrettante scelte fra le vicine più robuste.

3. Devono essere preservate dal taglio tutte le piante ad invecchiamento indefinito, le piante appartenenti a specie sporadiche e le piante monumentali appositamente contrassegnate o individuate preventivamente con le modalità indicate al precedente art. 3. E' fatto divieto assoluto di abbattere alcuna delle suddette piante, per qualsiasi motivo, senza l'espressa autorizzazione del Servizio competente dell'Ente.

4. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 5.

5. Il bando di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono essere utilizzate dalla ditta aggiudicataria o devono rimanere in bosco.

6. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere distribuiti sul terreno, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate, evitando ove possibile il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

7. Nei lotti di bosco ceduo il taglio deve interessare tutta la superficie con legna commerciabile; possono essere rilasciate zone con legna non commerciabile a condizione che queste siano accorpate, con margini regolari e siano lasciate intatte, in particolare che nessuna matricina o pollone al loro interno siano utilizzati. Il rilascio di tali aree è preventivamente comunicato al personale di cui all'art. 18, comma 1 al fine di una sua valutazione.

Art. 16 - Norme particolari per il taglio delle fustaie

1. Nelle fustaie di conifere e latifoglie l'acquirente ha l'obbligo dell'utilizzazione di tutte le piante contrassegnate, nonché delle piante morte in piedi (salvo l'obbligo di rilascio di alcune piante morte in piedi eventualmente previsto dai moduli di intervento del Piano di gestione forestale di riferimento o dal bando di gara). Nel caso di piante di diametro superiore a 17,5 cm, il taglio deve essere eseguito in modo da conservare sulla ceppaia l'impronta del martello forestale o del contrassegno ove esistente.

2. In caso di urgenza e di assoluta necessità il personale incaricato della sorveglianza delle operazioni di taglio può procedere all'assegno delle piante non martellate che risultassero di ostacolo ad una corretta utilizzazione.

3. L'utilizzazione deve essere eseguita a regola d'arte. Nei lotti di bosco d'alto fusto da sottoporre a diradamento deve essere sospeso l'abbattimento delle piante nei giorni di forte vento.

4. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 10.

5. Il bando di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione possono essere utilizzate dalla Ditta acquirente o devono rimanere in bosco.

6. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere distribuiti sul terreno, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, evitando, nel caso delle fustaie di pino e ove possibile, il contatto con i fusti destinati a rimanere a

dotazione del bosco.

CAPO III

Esecuzione interventi di utilizzazione.

Art. 17 - Termini, sospensioni per cause di forza maggiore, proroghe

1. L'utilizzazione, il concentramento e l'esbosco devono essere completati entro il periodo stabilito dal contratto di vendita, a partire dalla data di consegna del lotto, in conformità con la legislazione forestale vigente.
2. Le operazioni devono comunque svolgersi nei periodi consentiti dall'art. 11 e dall'art. 53 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i.
3. Eventuali inclemenze stagionali di natura eccezionale possono determinare, previo verbale redatto dal tecnico incaricato dell'Ente su richiesta dell'acquirente o d'ufficio, la sospensione dei lavori.
4. Il materiale legnoso non esboscato nei termini di cui sopra resta di proprietà dell'Ente, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compensi di sorta. L'acquirente resta parimenti obbligato a pagarne per intero il prezzo di aggiudicazione.
5. L'acquirente, nel rispetto dell'epoca di taglio fissata dalla normativa, può richiedere una proroga all'Amministrazione per il completamento degli interventi nella successiva stagione silvana; la richiesta di proroga deve pervenire all'Ente almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, salvo che nei casi di forza maggiore o di assegni suppletivi stabiliti entro 30 giorni dal termine previsto per i lavori.
6. L'Amministrazione si esprime nei successivi 30 giorni valutando l'ammissibilità della proroga anche in rapporto alla programmazione degli interventi di taglio prevista dal relativo Piano di Gestione.
7. Qualora detta proroga non sia motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, è calcolato un indennizzo per ritardo a favore dell'Ente, per ogni mese di proroga, nella misura stabilita dal successivo art. 33.
8. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, in assenza di concessione di proroga, il contratto di vendita decade, fatte salve condizioni eccezionali previste dal medesimo contratto. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro il suddetto termine divengono di proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'acquirente soggetto alle penali di cui all'art. 33 del presente disciplinare e responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 18 – Controlli in corso d'opera e stima dei danni

1. L'Ente, tramite il tecnico dipendente da esso incaricato ed il personale di vigilanza, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l'acquirente che i suoi operai debbono pertanto attenersi alle disposizioni impartite sia relativamente alle modalità di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.
2. Durante le operazioni di utilizzazione del bosco il personale dell'Ente di cui al precedente comma procede ad effettuare, alla presenza dei rappresentanti dell'acquirente, delle visite periodiche di controllo ed il rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale o ad altri manufatti.
3. L'acquirente deve essere invitato ad assistere alle operazioni. Qualora il rappresentante della Ditta o un suo incaricato non si presenti nella data e luogo fissato per il rilievo si procede in sua assenza.
4. E' facoltà del personale dell'Ente di cui al comma 1 di procedere anche ad effettuare visite di controllo non programmate, senza quindi dare preavviso all'acquirente.
5. Al termine di ogni visita è redatto apposito Verbale di sopralluogo - controllo utilizzazione forestale secondo il modello approvato dal Sistema Gestione Qualità e Sicurezza dell'Unione di Comuni da sottoscrivere da parte dei presenti.
6. In caso di rilevamento di danni il verbale di accertamento è notificato all'acquirente. L'acquirente entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione del verbale può presentare osservazioni o controdeduzioni sulle quali l'Ente si esprime nei successivi 30 giorni.
7. L'insieme dei suddetti verbali sono rimessi al tecnico incaricato dell'accertamento finale per il

conteggio delle penalità da addebitare alla Ditta acquirente.

8. Il verbale è obbligatorio anche in assenza di danni: in questo caso, il personale intervenuto certifica l'assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

9. Delle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore è data comunicazione all'Autorità forestale per i provvedimenti di competenza.

Art. 19 – Sospensione lavori per utilizzazioni non conformi

1. Qualora le operazioni di utilizzazione non si svolgono in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare o della normativa forestale vigente il personale di cui all'art. 18, comma 1, impartisce le opportune direttive e prescrizioni direttamente al personale presente sul posto, di cui viene dato atto nel verbale di sopralluogo – controllo consegnato al tecnico incaricato. Lo stesso a seguito della sua ricezione ordina, con nota trasmessa a mezzo P.E.C. alla Ditta acquirente, l'esecuzione degli interventi atti a ricondurre l'utilizzazione nei limiti di conformità indicando il termine concesso alla Ditta per adempiere all'obbligazione.

2. Qualora la Ditta acquirente non adempia a quanto prescritto nel tempo ordinato l'Amministrazione può sostituirsi all'Impresa inadempiente rivalendosi sul deposito cauzionale costituito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente disciplinare e la comunicazione del fatto agli Organi preposti alla vigilanza per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla L.R. 39/2000 e s.m.i..

3. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione tramite P.E.C. all'acquirente, il taglio e le altre fasi dell'utilizzazione qualora, malgrado gli avvertimenti del personale di cui all'art. 18, comma 1, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità con le condizioni contrattuali e con le vigenti disposizioni legislative in materia forestale.

4. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola è disposta direttamente dal personale di cui all'art. 18, comma 1, nei confronti dei dipendenti della Ditta esecutrice presenti in loco. Il responsabile del Servizio competente dell'Ente valutato il verbale, assume le opportune decisioni a tutela dell'Amministrazione, salva restando la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto con escussione del deposito cauzionale costituito dalla Ditta acquirente.

5. I lavori possono essere ripresi una volta che la Ditta acquirente abbia pagato i danni all'Ente e rimosso le cause che li avevano determinati, ripristinando se del caso la situazione preesistente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni normalmente previste per eventuali violazioni commesse.

Art. 20 - Subappalto e recesso dal contratto

1. L'acquirente non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto.

2. Tutte le lavorazioni boschive devono essere effettuate direttamente dalla Ditta acquirente avvalendosi di personale dipendente. E' consentito il ricorso al subappalto delle sole fasi di lavorazione relative all'esbosco del materiale legnoso e del suo confezionamento all'imposto, purché espressamente richiesto nella istanza e dichiarazioni per la partecipazione alla procedura di gara.

3. Qualora la Ditta acquirente intenda avvalersi del subappalto, prima della consegna del lotto deve formulare richiesta di autorizzazione al subappalto indicando la ditta subappaltatrice ed i suoi riferimenti ed allegando la documentazione richiesta dall'Amministrazione. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica del possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'impresa subappaltatrice.

4. E' altresì consentito il ricorso all'impiego di personale di altre imprese purché in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia fiscale, di sicurezza e di rapporti di lavoro (distacco, etc.).

5. Le operazioni di trasporto dei materiali legnosi stoccati dai luoghi di imposto non configura subappalto.

6. La violazione delle clausole relative alla cessione del contratto o al subappalto costituisce grave inadempienza contrattuale che consente all'Ente di avvalersi della rescissione del contratto con riserva di escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 8 e di escludere la Ditta acquirente da successive procedure di vendita.

7. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'acquirente e comunque nel caso che

L'utilizzazione boschiva non si possa attuare per comprovati motivi di forza maggiore, l'Ente ha facoltà di recedere dal contratto.

8. L'eventuale rimborso spettante alla Ditta acquirente per il bosco non utilizzato è calcolato esclusivamente per unità di superficie dividendo l'importo di aggiudicazione per la superficie lorda e moltiplicando il risultato per la porzione di superficie non utilizzata. E' esclusa in ogni caso la corresponsione di somme per danni, mancato reddito e similari.

Art. 21 - Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l'acquirente è tenuto ad informare l'Ente, inoltrando domanda di verifica finale.

2. Prima dell'esecuzione della verifica finale l'acquirente è obbligato a riparare e ripristinare tutto quanto eventualmente danneggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di ripristino vengono addebitate all'acquirente in sede di verifica finale.

3. Il sopralluogo di verifica finale deve essere eseguito, tramite sopralluogo congiunto della Ditta acquirente e del tecnico incaricato con l'ausilio del personale di vigilanza dell'Ente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo il caso in cui l'area non risulti accessibile a causa della presenza di neve. L'acquirente, che può anche farsi rappresentare, è invitato ad intervenire all'accertamento dandogli comunicazione della data ed ora fissati; in caso di mancato intervento l'accertamento è eseguito in sua assenza. Di tale accertamento è redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Con la firma del verbale la Ditta acquirente rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al contratto.

4. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale procede al collaudo tecnico amministrativo dell'utilizzazione, conteggiando l'ammontare a carico della Ditta acquirente a titolo di penalità, risarcimento danni e oneri di ripristino, sulla base dei Verbali di sopralluogo - controllo utilizzazione forestale di cui all'art. 18 precedentemente redatti e delle risultanze del sopralluogo di cui sopra.

5. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale compila una scheda statistica, indicando per ogni forma di governo la superficie effettivamente percorsa dal taglio, la massa legnosa utilizzata per tipi forestali e gli assortimenti presumibilmente ritratti.

6. Il verbale di verifica finale è trasmesso al Responsabile del Servizio competente dell'Ente ai fini dell'approvazione che deve avvenire entro il termine di 30 giorni.

7. Le penalità e gli indennizzi dei danni accertati sono trattenuti sul deposito cauzionale costituito dalla Ditta acquirente, salvo restando ogni azione di recupero e rivalsa contro l'acquirente ritenuta necessaria a pieno ristoro di quanto previsto nel presente disciplinare e nel contratto; eventuali eccedenze devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica mediante versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente.

8. In assenza di danni, ovvero una volta regolata ogni eventuale pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso è proceduto alla restituzione del deposito cauzionale costituito a norma dell'art. 8.

9. Con la redazione del verbale di verifica finale il bosco si intende riconsegnato all'Ente.

Art. 22 – Responsabilità ed obblighi dell'acquirente

1. L'acquirente è responsabile fino all'esecuzione dell'accertamento finale di tutti i danni, da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nel lotto assegnato per il taglio e nelle aree attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rilevando indenne l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

2. L'acquirente risponde in ogni caso direttamente verso l'Ente dei danni o molestie nei riguardi di persone, animali e cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento degli stessi, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e penale e relativi oneri.

3. L'Ente non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazzole di deposito che venissero formati su altrui proprietà.

4. Durante tutto il periodo di utilizzazione del lotto boschivo, la Ditta acquirente deve rimanere in possesso dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 38 bis della legge regionale n. 39/2000; ove sia accertata la perdita di detto requisito l'Amministrazione sospende immediatamente le operazioni di utilizzazione e, qualora la Ditta acquirente non ottenga nuovamente l'iscrizione entro il termine

assegnato dall'Amministrazione stessa, rescinde il contratto con incameramento della cauzione definitiva.

5. La Ditta acquirente è obbligata:

- a) al rispetto, verso i propri dipendenti, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri;
- b) ad attuare, nei confronti dei dipendenti occupati nella prestazione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, dagli accordi integrativi territoriali e dagli eventuali accordi integrativi aziendali;
- c) ad utilizzare solo operatori con tesserino di identificazione di cui all'art. 47, comma 6 quinquies, della L.R. 39/2000 e s.m.i.. L'Ente verifica nel corso dell'utilizzazione che gli operatori abbiano il tesserino; in caso di mancanza provvede ad intimare alla Ditta acquirente l'allontanamento del personale non in regola e la sua sostituzione o regolarizzazione. Nel caso che da successivi controlli si riscontrino nuovamente tale irregolarità l'Ente si riserva la facoltà di rescindere il contratto in danno della Ditta;
- d) a non abbandonare rifiuti sulle aree concesse per il taglio, provvedendo al loro tempestivo e regolare smaltimento entro la giornata di lavoro. Nel caso in cui la Ditta acquirente non provveda al corretto smaltimento dei rifiuti e riceva più di due richiami scritti in merito, l'Ente può sospendere i lavori di utilizzazione fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art. 32;
- e) ad informare l'Amministrazione dell'esistenza nei terreni di proprietà regionale di discariche di rifiuti abusive o in genere della presenza di rifiuti rilevati nel corso dell'attività di taglio. Ove non provveda tempestivamente alla segnalazione è tenuta allo smaltimento dei rifiuti rilevati nel corso dell'attività di controllo;
- f) a comunicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2 bis, del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, al Servizio dell'Ente competente entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della stagione silvana in cui ha effettuato l'utilizzazione, le superfici oggetto di intervento e le quantità legnose ricavate divise per specie ed assortimento.

CAPO IV

Norme per le sugherete.

Art. 23 – Indicatori FSC

1. Nei boschi certificati l'individuazione dei lotti con piante di sughera da decorticare, le tipologie di intervento ammesse sulle piante di sughera e sul rimanente soprassuolo, devono tenere conto del rispetto dei seguenti requisiti FSC:

- a) Indicatore 6.6.3.F.1 - L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali (purché queste siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro), sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione (criterio 6.3);
- b) Indicatore 6.6.3.F.3 - Piante da sughero classificate come monumento naturale non possono essere sottoposte a tagli (criterio 6.3);
- c) Indicatore 6.9.3.F.1 - I trattamenti selvicolturali in siti di nidificazione di avifauna protetta sono eseguiti al di fuori della stagione riproduttiva (criterio 9.3);
- d) Indicatore 6.6.3.F.4 - Le attività zootecniche non pregiudicano le funzioni di rinnovazione (criterio 6.3);
- e) Indicatore 6.6.3.F.12 - L'estrazione del sughero non è effettuata per almeno tre anni nelle zone interessate da gravi incendi i cui effetti possono mettere in pericolo la sopravvivenza della foresta (criterio 6.3);
- f) Indicatore 6.6.3.F.13 - Non sono effettuate operazioni di decorticazione nelle aree con gravi

- danni da parassiti (criterio 6.3);
- g) Indicatore 6.7.1.F.1 - L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni, fatto salvo autorizzazioni specifiche per ragioni fisiologiche e particolari (criterio 7.1);
 - h) Indicatore 6.9.3.F.2 - La pianificazione delle attività di decorticazione tiene in considerazione la presenza di zone di nidificazione di avifauna protetta e vengono ridotti al minimo i disagi provocati (criterio 9.3);
 - i) Indicatore 6.9.3.F.3 - La gestione in zone con presenza di Alti Valore di Conservazione viene effettuata lasciando in piedi un numero adeguato di alberi non utilizzati, distribuiti omogeneamente nell'unità di gestione forestale per mantenere le funzioni ecologiche e conservare la struttura della vegetazione e la diversità. Tali alberi sono scelti tra quelli di maggiore dimensione in caso non vi sia alcun rischio di diffusione di malattie e parassiti. (criterio 9.3);
 - j) Indicatore 6.6.3.F.11 - L'estrazione del sughero non è effettuata in tutta la sughereta nello stesso anno.

2. Ulteriori criteri FSC da rispettare nelle operazioni di estrazione del sughero FSC sono indicati al successivo articolo 24.

3. E' facoltà dell'Ente estendere quanto disposto dal presente articolo e dal successivo art. 24, commi da 4 a 10, alle utilizzazioni nei boschi non certificati FSC.

Art. 24 – Estrazione del sughero

1. L'intervento di estrazione del sughero deve essere eseguito nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 agosto di ogni anno e comunque nel periodo indicato dall'art. 53 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R. Le operazioni di decortica devono essere sospese in caso di forte vento, pioggia persistente o di freddo; così pure devono comunque essere sospese quando il sughero si stacchi con difficoltà tale da provocare il distacco della scorza viva (libro o cortecciola o mammina) che in nessun caso dovrà essere intaccata, anche in deroga ad alcune consuetudini, ammesse.

2. Preliminarmente alla decortica occorre procedere all'apertura di "varchi nella vegetazione". L'apertura di questi stretti tracciati consiste nel taglio della vegetazione arbustiva, dei ricacci e secondariamente delle piante per un'ampiezza massima di 1,5 metri al fine di consentire lo spostamento da una pianta di sughera all'altra e l'esbosco delle plance di sughero. L'apertura di questi varchi non deve comportare movimenti terra.

3. Sulle piante con sughero gentile, e quindi già decorticate in passato, l'estrazione deve essere eseguita sulle sole piante con circonferenza sopra scorza misurata a metri 1,30 da terra (a petto d'uomo) > 60 cm e non deve superare in altezza da terra tre volte la circonferenza misurata sopra scorza a mt. 1,30 da terra. La Ditta acquirente, una volta iniziati i lavori, deve procedere nelle operazioni di decortica progressivamente, con regolarità ed uniformemente sulla superficie evitando di lasciare aree non utilizzate.

4. Le piante che entrano in produzione per la prima volta e quelle con sughero di età troppo elevata devono comunque essere demaschiate. Sulle piante di prima estrazione eventualmente presenti, la demaschiatura è obbligatoria sulle piante che abbiano raggiunto la circonferenza sopra scorza a mt. 1,30 da terra di almeno 60 cm. e non può superare in altezza da terra il doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra (ai sensi del criterio 6.6.3F.5 - FSC). In ogni caso la decortica deve essere arrestata nel punto in cui la circonferenza del fusto o dei rami scenda, sopra scorza, sotto i 45 cm.

5. L'estrazione deve essere praticata a regola d'arte, evitando danneggiamenti della "mammina" (le operazioni di decorticazione non devono arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno ai sensi dell'indicatore FSC 6.6.3 F8 - criterio 6.3) e verificando preliminarmente l'effettiva condizione delle piante (piante "in succhio" o "non in succhio").

6. Le radici sporgenti dal suolo non devono essere decorticate (Indicatore FSC 6.6.3.F.9 – criterio 6.3).

7. Eventuali resti di sughero alla base della pianta devono essere rimossi al fine di evitare danni o malattie alla pianta (Indicatore FSC 6.6.3.F.15 – criterio 6.3).

8. La recisione di rami dalle piante da sughero non deve danneggiare la pianta, e comunque non superare 1/3 della chioma (Indicatore FSC 6.6.3.F.2 – criterio 6.3).

9. Gli utensili di decorticazione devono essere disinfettati ogni giorno per prevenire la diffusione di eventuali malattie (Indicatore FSC 6.6.3.F.14 – criterio 6.3).

10. L'impilamento del sughero deve essere effettuato assicurandone il costante ricambio d'aria, evitandone il contatto con la terra e in zone ove non è presente ristagno idrico (Indicatore FSC 6.5.2.F.1 – criterio 5.2).

Art. 25 – Accesso alle piante da decorticare ed esbosco del sughero

1. L'accesso alle piante da decorticare e l'esbosco del materiale ricavato deve avvenire attraverso vie e sentieri esistenti. E' autorizzata l'apertura di nuovi sentieri purché siano limitati, in numero e dimensioni, allo stretto indispensabile, per il passaggio del personale addetto o degli animali. Non è consentita l'apertura di viabilità per l'accesso di mezzi meccanici. Dove l'estrazione del sughero è prevista su piante sporadiche è ammessa l'apertura di soli percorsi pedonali e tutte le operazioni devono essere effettuate manualmente, non essendo consentito l'accesso con mezzi meccanici.

2. Eventuali animali da soma utilizzati per l'esbosco non devono avvicinarsi alle piante decorticate né possono pascolare nei lotti. Gli animali da soma o da tiro eventualmente utilizzati per l'esbosco devono essere sistemati nelle ore di riposo in aree idonee indicate dai tecnici o dal personale di vigilanza dell'Ente. L'area adibita a ricovero deve essere recintata a cura e a spese della Ditta acquirente al fine di evitare che gli animali possano arrecare danni ai soprassuoli e alle colture contermini.

3. L'acquirente, nel caso di vendita a misura, nello stoccaggio del sughero agli imposti deve tenere separato il sughero "maschio" o comunque da triturazione dal sughero "gentile".

4. L'Ente, una volta proceduto alla consegna del lotto, non risponde di eventuali furti di sughero che dovessero verificarsi, in pianta o in deposito.

CAPO V

Norme per la vendita a misura.

Art. 26 – Modalità di misurazione

1. La misurazione dei prodotti legnosi ricavati dal lotto boschivo è effettuata sulle pese prossime alla zona di imposto del materiale stesso in relazione alla destinazione del carico; le spese di prestazione delle pese saranno a carico della Ditta acquirente.

2. Nel caso che l'acquirente sia impossibilitato, per qualsiasi ragione, ad utilizzare la pesa può richiedere la misurazione a volume da attuarsi come di seguito descritto:

- l'acquirente provvede al caricamento del materiale legnoso su mezzo di trasporto avendo cura di tenere separato, in caso di trasporto promiscuo le varie tipologie di assortimento commerciale ed il sughero "maschio" dal sughero "gentile";

- il personale incaricato misura il volume stero del materiale già caricato sul mezzo di trasporto. Il risultato della misurazione volumetrica non può per alcun motivo essere contestato dalla ditta acquirente;

- al volume stero così misurato si applica un coefficiente di trasformazione volume-peso determinato di volta in volta mediante pesatura in contraddittorio di un campione rappresentativo del materiale legnoso da prelevare dall'imposto o stabilito a priori nel bando di gara.

- il valore del materiale oggetto di prelievo dall'imposto è calcolato applicando al peso del materiale così determinato il prezzo unitario di aggiudicazione;

3. Ad ogni pesata o misurazione deve essere presente il personale dipendente di questo Ente all'uopo incaricato. L'acquirente ha l'obbligo di segnalare al Servizio competente dell'Ente e con un giorno di anticipo la data e l'ora del prelevamento dall'imposto.

4. Ad ogni pesatura o misurazione è rilasciata relativa bolla di trasporto, copia della quale è rimessa a questo Ente da parte del personale incaricato, unitamente al cartellino della pesa se effettuata. Sulla base delle "bolle" consegnate all'ufficio viene rimessa fattura.

5. Nel bando di gara è stabilito il quantitativo minimo da caricare su autocarro per ogni singolo trasporto.

Art. 27 – Prescrizioni per le operazioni di pesatura e carico

1. Concluse le operazioni di carico l'acquirente è obbligato ad attendere all'imposto il personale

incaricato prima di dirigersi alla pesa. L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione di una penale di euro 200,00.

2. Qualora l'acquirente effettui le operazioni di pesa senza la presenza del personale incaricato è applicata una penale di euro 300,00.

3. Nel caso che l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si ripeta per più di tre volte l'Ente può procedere alla rescissione del contratto con le modalità previste dall'art. 20, comma 6.

4. Qualora si appuri che l'acquirente ha prelevato il materiale legnoso dall'imposto senza darne comunicazione all'Ente esso è soggetto a denuncia per furto e danno erariale, con conseguente rescissione obbligatoria del contratto a danno dell'acquirente.

5. L'Amministrazione stabilisce il termine orario in cui debbono concludersi le operazioni di prelievo dei prodotti legnosi dagli imposti e la pesa o misura del materiale prelevato.

CAPO VI

Certificazione forestale e Catena di custodia.

Articolo 28

1. Nel caso l'acquirente sia un soggetto in possesso di certificazione forestale secondo gli standard FSC o PEFC si applicano oltre alle altre disposizioni del presente disciplinare gli articoli da 29 a 31 seguenti.

Articolo 29

1. L'Ente concorda con la Ditta acquirente l'ubicazione dell'imposto dove accatastare i prodotti legnosi ricavati dall'intervento.

2. Il materiale ricavato viene stoccato in un spazio ad hoc opportunamente delimitato da cartelli d'identificazione, collocati su supporti in legno, riportanti la dicitura "MATERIALE CERTIFICATO" accompagnata dal logo PEFC e/o da quello FSC, da quello dell'Unione di Comuni e del PAFR.

3. L'acquirente è tenuto a non depositare negli imposti come individuati al precedente comma 2 materiale proveniente da lotti limitrofi non certificati.

Articolo 30

1. Le attività di vigilanza sono effettuate per stabilire che il sistema di controllo della catena di custodia sia applicato in modo efficace, nel rispetto dei requisiti dello schema di riferimento e delle regole del sistema stesso.

2. Gli addetti alla vigilanza o il tecnico incaricato verificano costantemente l'andamento dell'utilizzazione e stilano apposito verbale di sopralluogo di cui al precedente art. 18. In particolare deve essere verificata la coerenza dei prodotti stoccati in base allo stato di avanzamento del lotto.

Articolo 31

1. Prima dell'accertamento finale di cui all'art. 21, la ditta è tenuta a comprovare con adeguata documentazione amministrativa (bolle di accompagnamento, contratti di vendita, fatture) l'avvenuta vendita dei prodotti forestali con marchio PEFC o FSC nel rispetto di quanto prescritto nel bando di gara e dal presente disciplinare.

CAPO VII

Penali.

Art. 32 – Penali per danni al suolo, soprassuolo e infrastrutture

1. Oltre a quanto precedentemente riportato, la Ditta acquirente è tenuta al pagamento delle seguenti

penali, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al suolo, soprassuolo e infrastrutture, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione forestale vigente:

- a) per ogni pianta non assegnata al taglio che sia tagliata, stroncata o danneggiata, in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione calcolato secondo la procedura di cui all'allegato 1 del presente disciplinare; nel caso di pianta di sughera alla penale calcolata come sopra si aggiunge una ulteriore penale di euro 100 per la mancata futura produzione di sughero.
- b) per ogni matricina, pianta ad invecchiamento a tempo indefinito, pianta di specie sporadica o di pregio che sia tagliata, stroncata o danneggiata, in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione calcolato secondo la procedura di cui all'allegato 1 del presente disciplinare;
- c) per ogni pianta contrassegnata non tagliata penale pari ad un terzo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione calcolato secondo la procedura di cui all'allegato 1 del presente disciplinare;
- d) per ogni ceppaia danneggiata o tagliata in modo non conforme alle indicazioni di cui all'art. 15 penale di euro 10,00;
- e) in caso di sconfinamenti durante le operazioni di utilizzazione rispetto al lotto assegnato, penale pari al doppio del valore di macchiatico, da calcolarsi applicando alla superficie utilizzata in eccesso il valore ad ettaro ottenuto dividendo l'importo di aggiudicazione del lotto oggetto di sconfinamento per la superficie netta del lotto stesso;
- f) impronta del martello o di altro contrassegno cancellata o resa illeggibile: euro 10,00 per ogni pianta o ceppaia;
- g) per ogni pianta di confine marcata ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare tagliata e/o danneggiata in modo tale da pregiudicarne lo sviluppo, in mancanza di segnalazione all'Ente: penale di euro 50,00;
- h) per ogni pianta di sughera che sia danneggiata dall'acquirente o dai suoi dipendenti nelle operazioni di decortica, in modo così grave da pregiudicarne lo stato vegetativo o la produzione di sughero, penale di euro 100,00;
- i) per ogni 100 mq di superficie in rinnovazione (da seme o novello del ceduo) danneggiata: penale di euro 100,00;
- l) per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione od assegno penale di euro 200,00;
- m) per ogni ettometro di sentiero ostruito da ramaglie o altri residui di lavorazione in modo tale da impedirne la percorribilità, a seguito dell'esito infruttuoso di un richiamo scritto, penale di euro 100,00;
- n) per ogni ettometro di corso d'acqua e relative fasce di rispetto di 15 metri da ognuna delle due sponde ostruito da ramaglie o altri residui di lavorazione, a seguito dell'esito infruttuoso di un richiamo scritto, penale di euro 200,00;
- o) per ogni ettometro di viabilità permanente danneggiata e non ripristinata a seguito dell'esito infruttuoso di un richiamo scritto o al termine dei lavori penale di euro 100,00. La stessa penale si applica per i danni arrecati al terreno dal passaggio di mezzi utilizzati per il concentramento e l'esbosco in piste temporanee nei casi di cui all'art. 14, comma 4;
- p) per ogni imposto o deposito di legname realizzato o costituito senza l'autorizzazione preventiva dell'Ente penale di euro 50,00;
- q) mancata asportazione dei rifiuti dal lotto concesso a seguito dell'esito infruttuoso di due richiami scritti, penale di euro 200,00;
- r) superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 14, comma 12, per i cumuli di cippato, a seguito dell'esito infruttuoso di un richiamo scritto, penale di euro 50,00 per ogni metro in eccedenza;
- s) superamento dei tempi di permanenza del cippato all'imposto di cui all'art. 14, comma 12, penale di euro 20,00 per ogni giorno in eccedenza. Il conteggio del numero di giorni su cui calcolare la penale parte dall'avvenuta notifica alla ditta aggiudicataria del superamento del limite tramite Pec o sottoscrizione del Verbale di sopralluogo - controllo utilizzazione forestale.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 qualora venissero abbattute più del 20% delle piante da rilasciare, oltre al pagamento della penale, L'Ente provvede ad applicare il disposto dell'art. 19 del presente disciplinare generale, con riserva di esclusione della ditta aggiudicataria dalla partecipazione alle gare future per la vendita di lotti boschivi o di materiale legnoso.

3. Il rilevamento delle infrazioni e della conseguenti penali di cui al presente articolo avviene di norma in sede di controllo in corso d'opera ai sensi dell'art. 18, e viene notificato all'acquirente con le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo. Per l'incameramento delle penali in sede di accertamento finale l'Ente si rivale sul deposito cauzionale definitivo, salvo che l'acquirente non abbia provveduto già alla liquidazione a seguito della notifica.

Art. 33 – Penali per mancato rispetto termini inizio e fine lavori

1. La Ditta acquirente per il mancato rispetto termini di inizio e fine lavori è tenuta al pagamento delle seguenti penali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione forestale vigente:

- a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna di cui all'art. 11 penale di euro 500,00 ogni 1.000 metri quadrati di tagli boschivi effettuati prima della consegna;
- b) mancato esbosco del materiale legnoso dal letto di caduta entro i termini stabiliti dal Regolamento forestale penale di euro 10,00 per ogni metro stereo;
- c) mancata asportazione del materiale legnoso dagli imposti entro il termine contrattuale penale compresa tra euro 5,00 ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo in funzione della necessità di utilizzo dell'imposto per altri tagli, della pericolosità della permanenza del materiale per lo sviluppo di incendi e per la circolazione stradale;
- d) nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, è applicata, oltre all'eventuale indennizzo di cui alla successiva lettera e), una penale per ogni giorno di ritardo sui termini dell'utilizzazione da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) qualora venga rilasciata una proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione dei lavori non motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, è applicato un indennizzo per ritardo a favore dell'Ente, per ogni mese di proroga, nella misura minima di euro 10,00 e massima di euro 200,00 per ogni mese di ritardo.

2. Il rilevamento delle infrazioni e della conseguenti penali di cui al precedente comma avviene in sede di accertamento finale e viene notificato all'acquirente con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 18 medesimo articolo. Per l'incameramento delle penali l'Ente si rivale sul deposito cauzionale definitivo, salvo che l'acquirente non abbia provveduto già alla liquidazione a seguito della notifica.

Art. 34 – Aggiornamento penali e norme finali

1. Le penali stabilite dal presente disciplinare sono aggiornate di norma ogni tre anni con deliberazione della Giunta Esecutiva. In caso di mancato aggiornamento esse, decorso almeno un anno di vigenza del contratto, saranno ri-determinate al momento dell'irrogazione, applicando il tasso di rivalutazione monetaria approvato dall'Istat con riferimento alla data di stipula del contratto.

2. La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente disciplinare che non sia stata prevista negli articoli precedenti è fatta dal tecnico incaricato al momento dell'accertamento finale.

Allegato 1

Il prezzo di aggiudicazione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) del disciplinare è calcolato secondo le seguenti modalità:

- 1) si procede al calcolo del prezzo unitario di aggiudicazione dividendo l'importo di aggiudicazione del lotto per il volume/peso stimato di materiale legnoso ritraibile (in metri cubi, metri steri, quintali), come indicato nel Piano di Gestione e nella documentazione allegata al bando di gara;
- 2) si procede al calcolo del volume della pianta tagliata o danneggiata irreparabilmente secondo gli ordinari criteri di dendrometria o avvalendosi, qualora disponibili, di tavole di cubatura;
- 3) ai fini del calcolo del volume valgono le seguenti indicazioni:
 - a) il diametro ad 1,30 metri da terra (D1,30) è calcolato misurando il diametro medio in croce della ceppaia (Dc) ed utilizzando la seguente formula: $D1,30 = Dc \times a$ dove a è un coefficiente che si ottiene dal rapporto tra il diametro a 1,30 metri da terra ed il diametro della ceppaia misurati su un congruo numero (almeno 5) di piante di dimensioni simili scelte

- all'interno del lotto oggetto di utilizzazione od in mancanza nel soprassuolo contiguo;
- b) l'altezza della pianta è calcolata misurando l'altezza di un congruo numero di piante della stessa specie e diametro ad 1,30 metri da terra (almeno 3) scelte all'interno del lotto oggetto di utilizzazione od in mancanza nel soprassuolo contiguo e ottenendo l'altezza media;
 - c) applicando un coefficiente di riduzione convenzionalmente pari a 0,6.
 - d) nel caso il prezzo di aggiudicazione sia riferito al metro stero il volume in metri steri è calcolato applicando al volume espresso in metri cubi un coefficiente pari a 2,0.